

TITOLO III

ORGANI CENTRALI

Articolo 27 – Organi Centrali

<p>Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.12 Organi centrali di governo</p> <p>1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.</p>	<p>1. Sono organi centrali dell'Università:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il rettore;b. il senato accademico;c. il consiglio degli studenti;d. il corpo accademico;e. il nucleo di valutazione;f. la consulta del territorio;g. il garante (?).
--	---

Articolo 28 – Il Rettore: attribuzioni e funzioni

<p>Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.13 Il rettore</p> <p>1. Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.</p> <p>Spetta comunque al rettore:</p> <ul style="list-style-type: none">1. convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;2. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;3. emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V;4. assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;5. prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;6. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di	<p>1. Il rettore rappresenta l'Università. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.</p> <p>Spetta comunque al rettore:</p> <ul style="list-style-type: none">a. convocare e presiedere il senato accademico coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;b. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico sottoponendoli all'organo per la ratifica nella prima seduta utile;c. emanare lo statuto, i regolamenti dell'Università e delle strutture scientifiche;d. assicurare l'osservanza della legislazione universitaria, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;e. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture scientifiche;f. proporre al senato accademico il programma annuale elaborato nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art.g. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Università. <p>2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla</p>
--	---

<p>servizio;</p> <p>7. predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;</p> <p>8. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.</p> <p>2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.</p>	<p>legislazione universitaria, dallo statuto e dai relativi regolamenti.</p>
--	---

Articolo 29 – Il Rettore: elezione e mandato

<p>Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.13 Il rettore</p> <p>3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; 2. ai ricercatori in ruolo; 3. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario; 4. al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente 5. agli studenti eletti nei consigli di facoltà. <p>Il voto degli elettori di cui alla lettera d), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, sarà ponderato nella misura di una preferenza per ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di otto più vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore.</p> <p>Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle lettere a), b), c) ed e) il numero degli elettori di cui alla lettera d) diviso per otto e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche e nulle</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo accademico, che si svolge prima del primo turno di votazione. 2. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: <ol style="list-style-type: none"> a. ai professori e ai ricercatori di ruolo; b. al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato presso l'ateneo; c. ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e agli studenti eletti nei consigli delle scuole. <p>Il voto di ciascuno degli elettori di cui al precedente punto b., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato in modo che il peso totale della categoria sia il 12,00 % del totale dei voti elettorali esprimibili da parte degli elettori di cui alle precedenti lettere a. e c..</p> 3. Il rettore dura in carica sei anni e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del suo mandato. 4. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione del rettore. 5. Il regolamento deve comunque prevedere: <ol style="list-style-type: none"> a. la segretezza del voto e
---	---

ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.

4. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.

La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un massimo di ottanta elettori. La candidatura, un volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno.

Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

5. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi. Il calendario delle votazioni è fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell'iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.

6. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5.

7. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11. Se non si realizzano i presupposti per il

l'impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale;

- b. che le elezioni siano indette dal decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo (di seguito denominato "decano");**
- c. in caso di scadenza naturale del rettore in carica, che il primo turno di votazioni sia da tenersi in un periodo compreso fra il sesto e il quarto mese precedenti tale scadenza;**
- d. in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre il novantesimo giorno dalla cessazione del rettore dalla carica;**
- e. che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano in un corpo accademico convocato e presieduto dal decano, da tenersi almeno entro quindici giorni dall'inizio delle votazioni;**
- f. la certezza di conclusione dell'iter elettorale entro quaranta giorni dal suo inizio;**

- 6. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni del rettore e fino alla data di nomina il senato accademico non può modificare il regolamento elettorale di cui al presente articolo.**

- 7. In caso di cessazione del rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del senato accademico, di seguito denominato "decano del senato accademico", lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a rettore e con la funzione di decano del corpo accademico. In caso di decadenza per incompatibilità il decano del senato accademico è sostituito col professore di prima fascia del senato accademico più anziano nel ruolo.**

- 8. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in**

ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al punto 7.

8. Abrogato
9. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
10. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
11. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.
In caso di ripetizione del primo turno un candidato può ritirare la propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature.
12. Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.
In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni.
Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianità di servizio (dopo il decano).
13. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4.

Ex Titolo II- Organi centrali di governo Art.13 Il rettore

3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto

tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

9. **Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi di prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università. Nel decreto di nomina sono precisati compiti e settori di competenza.**
10. **I prorettori rispondono direttamente al rettore, responsabile del loro operato, relativamente ai compiti loro attribuiti.**
11. **I prorettori, su indicazione del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.**
12. **Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.**
13. **Il rettore può delegare ai prorettori le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.**
14. **Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.**

nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.

Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

Articolo 30 – Il Senato accademico: funzioni e composizione

Ex Titolo II – Organi centrali di governo Art.14 Il Senato Accademico.

1. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza. Spetta al senato accademico:
 - a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;
 - b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51;
 - c. ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;
 - d. elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;
 - e. ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo per il finanziamento della

1. **Il senato accademico determina la politica dell'Università, esercitando compiti di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione.**
In particolare, spetta al senato accademico:
 - a. **garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà di ricerca e di didattica dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;**
 - b. **deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo ... ;**
 - c. **elaborare ed approvare la programmazione pluriennale dell'ateneo;**
 - d. **attribuire i posti di docente ai raggruppamenti disciplinari su motivate proposte delle scuole interessate;**
 - e. **attribuire i posti di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'Ateneo, secondo criteri predefiniti;**
 - f. **ripartire i fondi dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata,**

- ricerca autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;
- f. ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;
 - g. avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;
 - h. formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;
 - i. approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1 lettera g);
 - l. valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;
 - m. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - n. esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.

Qualora la deliberazione del Senato accademico richieda il parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del Senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del Consiglio di Amministrazione.

2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

- secondo criteri predefiniti ;**
- g. assegnare alle strutture dell'Ateneo le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, secondo criteri predefiniti;**
 - h. destinare alle strutture dell'Ateneo le risorse logistiche e strumentali;**
 - i. approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo e il programma triennale edilizio;**
 - j. approvare le convenzioni e i contratti di interesse generale secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;**
 - k. determinare gli interventi volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche e formative e dell'organizzazione dell'attività di ricerca, tenendo conto della risultanza delle valutazioni condotte dal Nucleo e di eventuali ulteriori indagini ed analisi autonomamente condotte;**
 - l. deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sulla richiesta motivata di dimissione del Rettore, formulata da almeno un quinto degli stessi;**
 - m. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo successivo, i regolamenti di ateneo;**

2. **Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che dall'ordinamento universitario sono demandate ai senati accademici e ai consigli di amministrazione, nonché ogni altra attribuzione che gli è demandata dalla legislazione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti.**

3. **Il senato accademico è composto da:**
 - a. il rettore;**
 - b. direttori di scuola e di unità di ricerca, designati dai medesimi per un periodo di tre anni, in numero pari alla metà di essi. La designazione avviene secondo un apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico, che prevede il coinvolgimento a turno, nell'arco di sei anni, di tutte le scuole e unità di ricerca costituite nell'ateneo;**
 - c. tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;**

- | | |
|--|---|
| <p>3. Il senato accademico è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il rettore;2. il prorettore vicario;3. i presidi delle facoltà;4. dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università;5. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;6. cinque rappresentanti degli studenti;7. il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo; <p>4. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.</p> <p>5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.</p> <p>6. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.</p> <p>7. I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.</p> <p>8. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore.</p> <p>9. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal Senato Accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.</p> | <ol style="list-style-type: none">d. tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;e. tre rappresentanti dei ricercatori dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;f. cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;g. sei rappresentanti degli studenti, di cui uno dottorando (o specializzando), eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;h. il direttore amministrativo, con funzioni di segretario. <p>4. Alle sedute del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il prorettore vicario.</p> <p>5. Partecipa inoltre alla discussione dei punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio Preventivo e Consuntivo e alle variazioni del medesimo, il presidente del collegio dei revisori o un membro designato dal collegio stesso.</p> <p>6. I rappresentanti di cui alle lettere c, d, e, ed f durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Il regolamento per l'elezione di detti rappresentanti è deliberato dal senato accademico e deve prevedere che l'elezione avvenga sulla base di liste, che ciascun elettore disponga di un solo voto di preferenza e che, in caso di interruzione del mandato di un rappresentante, subentri il candidato più votato nella stessa lista.</p> <p>7. I rappresentanti di cui alla lettera g del precedente comma 3 sono eletti da tutti gli aventi titolo regolarmente iscritti e durano in carica due anni. Il regolamento per l'elezione di detti rappresentanti, deliberato dal senato accademico, deve prevedere l'elezione sulla base di liste, la riserva di un seggio destinato ad un dottorando o specializzando e i modi di realizzazione di tale riserva anche in riferimento ad eventuali subentri.</p> <p>8. Tutti i rappresentanti di cui sopra sono nominati con decreto del Rettore.</p> <p>9. In relazione alle diverse materie di competenza il senato accademico nomina commissioni permanenti e transitorie costituite in modo che siano rappresentative della composizione del senato stesso. Le</p> |
|--|---|

commissioni permanenti sono:

- a. Commissione ricerca**
- b. Commissione didattica**
- c. Commissione personale docente e tecnico-amministrativo*
C1: commissione personale docente
C2: commissione personale tecnico-amministrativo
- d. Commissione edilizia**
- e. Commissione bilancio**

Articolo 31– Il Consiglio degli studenti

Ex Titolo II – Organi centrali di governo

Art.16 Il consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università. Il Consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
 1. agli ordinamenti didattici;
 2. ai regolamenti delle attività didattiche di cui all'art.44.3;
 3. all'attuazione del diritto allo studio;
 4. all'efficienza dei servizi;
 5. alle attività di orientamento e tutorato;
 6. ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.

Il Consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

- o 1 bis Il Consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 1. il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;
 2. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
 3. le modifiche di Statuto;

1. *Il Consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università. Il Consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture scientifiche dell'Università. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:*

- 7. agli ordinamenti didattici;*
- 8. ai regolamenti delle attività didattiche di cui all'art....;*
- 9. all'attuazione del diritto allo studio;*
- 10. all'efficienza dei servizi;*
- 11. alle attività di orientamento e tutorato;*
- 12. ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.*

Il Consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

2. *Il Consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:*
 - i. il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;*
 - ii. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;*
 - iii. le modifiche di Statuto;*
 - iv. il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;*
 - v. la programmazione pluriennale di cui*

4. il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;
5. i piani pluriennali di sviluppo di cui all'articolo 17, i programmi annuali di attività di cui all'articolo 18.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio del testo della proposta

- o 1 ter Il Consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente studentesca ed in particolare:
 1. i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art.44.3;
 2. l'attuazione del diritto allo studio;
 3. efficienza dei servizi;
 4. le attività di orientamento e tutorato.
 - o 1 quater Il Consiglio può chiedere al Rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1bis, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.
2. Il Consiglio è formato dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.
 3. L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.
 4. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.

all'articolo 34.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio del testo della proposta

4. *Il Consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente studentesca ed in particolare:*
 1. *i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art.....;*
 2. *l'attuazione del diritto allo studio;*
 3. *efficienza dei servizi;*
 4. *le attività di orientamento e tutorato.*
4. *Il Consiglio può chiedere al Rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1bis, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.*
5. *Il Consiglio è formato dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.*
6. *L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.*
7. *Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.*

Articolo 32 – Il corpo accademico

	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Il corpo accademico è costituito dal personale docente, tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi e specializzandi eletti negli organi di governo dell'ateneo e delle strutture scientifiche ed è presieduto dal rettore.</i>2. <i>Il corpo accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta egli ritenga di comunicare ed ascoltare il relativo parere su temi di particolare rilevanza.</i>3. <i>Il corpo accademico è comunque convocato annualmente per dibattere la programmazione pluriennale presentata dal rettore di cui al successivo art. 34.</i>
--	---

Articolo 33 – La consulta del territorio

	<ol style="list-style-type: none">1. <i>La consulta del territorio è l'organismo sede del confronto tra l'università e gli enti territoriali, culturali ed economici, ai quali l'università fa riferimento, di cui all'All. ...</i>2. <i>L'organismo è presieduto dal rettore ed è convocato con cadenza almeno annuale per recepire e dibattere le rispettive esigenze, anche in preparazione della programmazione pluriennale di cui all'art. 34.</i>
--	--

Articolo 34 – Programmazione pluriennale

<p>Ex Titolo II – Organi centrali di governo Art.17 Piano pluriennale di sviluppo</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.2. Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.3. Le linee fondamentali del piano e dei successivi	<ol style="list-style-type: none">1. <i>L'Università si dota di una programmazione pluriennale, in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con suddivisione annuale.</i>2. <i>La programmazione è aggiornato di norma ogni anno e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.</i>3. <i>Le linee fondamentali della programmazione e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte</i>
---	--

aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze.

Art.18 Piano annuale di attività

1. L'Università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.
2. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.

avanzate dalle strutture scientifiche dell'Università nonché delle linee generali di indirizzo stabilite a livello nazionale per il sistema universitario, nel periodo considerato.

Articolo 35 – Nucleo di valutazione

Ex Titolo IV – Autonomia organizzativa e gestionale Art.37 bis- Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.
2. Il nucleo di valutazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.
3. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed è nominato dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo.
4. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il

1. *Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.*
2. *Il nucleo di valutazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, ~~anche~~ esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.*
3. *Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed è nominato dal rettore, sentito il Senato accademico ~~ed il Consiglio di amministrazione~~. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo.*
4. *Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati*

nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore.

dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore.

Articolo 36 – Collegio dei revisori dei conti

Ex Titolo IV – Autonomia organizzativa e gestionale Art.37.8- Funzioni amministrative di ateneo

Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi, di cui uno scelto tra i dirigenti, in servizio o in quiescenza, del Ministero dell' Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina i membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili aventi specifica esperienza amministrativo-contabile presso amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie. Il Collegio è integrato, a norma della legge 21.2.2003, n. 27, con un membro aggiunto nominato dal Ministro dell'Economia e delle finanze. Il rettore nomina inoltre, con le medesime modalità, due membri supplenti, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili, che subentrano agli effettivi in caso di assenza o impedimento. Il collegio resta in carica tre anni. Ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ogni membro del Collegio: - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; - svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; - svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

- 1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi, di cui uno scelto tra i dirigenti, in servizio o in quiescenza, del Ministero dell' Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina i membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili aventi specifica esperienza amministrativo-contabile presso amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie. Il Collegio è integrato, a norma della legge 21.2.2003, n. 27, con un membro aggiunto nominato dal Ministro dell'Economia e delle finanze. Il rettore nomina inoltre, con le medesime modalità, due membri supplenti, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili, che subentrano agli effettivi in caso di assenza o impedimento.*
- 2. Il collegio resta in carica tre anni.*
- 3. Ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza.*
- 4. Il collegio esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ogni membro del Collegio: - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; - svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; - svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.*

Articolo 37 – Funzioni amministrative

Ex Titolo IV – Autonomia organizzativa e gestionale Art.37- Funzioni amministrative di ateneo

1. Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.
 2. L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.
 3. In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.
 4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
1. *Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.*
 2. *L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.*
 3. *In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.*
 4. *Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione della programmazione pluriennale ~~programma~~ annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con*

L'incarico del direttore amministrativo è conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita la figura del vice direttore amministrativo al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza. La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed

potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

L'incarico del direttore amministrativo è conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita la figura del vice direttore amministrativo al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

5. *Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.*

L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla

opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi. Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza e ricerca.

La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

normativa vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.

Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza e ricerca.

La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

6. *Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.*